

Pubblicato il 07/09/2026

N. 06829 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01940/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2025, proposto da
A.S.D. Rimini Baseball, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Seccia, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in
Roma, via Alberico II n.33, e dall'avvocato Benedetta Ricci, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 65/2025, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Vista la nota depositata in data 6 luglio 2026 con la quale l'A.S.D. Rimini Baseball ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2026 il Cons. Marco Valentini e udita per le parti appellata l'avvocato Gaia Stivali su delega dichiarata dell'avvocato Andrea Manzi;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Avanti il giudice di prime cure l'originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Comune di Rimini - Dipartimento città dinamica e attrattiva - Settore Sistemi culturali di città, prot. n. 391578 del 6 novembre 2024, con il quale è stata risolta la Convenzione per la concessione della gestione e dell'uso dell'impianto sportivo denominato Stadio del Baseball "Pirati" di via Monaco, sottoscritta in data 3 dicembre 2010, a far data dal 4 dicembre 2024; ed inoltre, della nota prot. 5898 dell'8 gennaio 2024; della nota prot. n. 88475 dell'8 marzo 2024; della nota prot. n. 217707 del 17 giugno 2024; della nota prot. n. 286074 del 12 agosto 2024, tutte richiamate nel provvedimento impugnato prot. n. 391578 del 6 novembre 2024.

Il primo giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile.

In particolare il TAR, posto che con il ricorso introduttivo l'originaria ricorrente, odierna appellante, già sub-concessionaria dell'impianto sportivo denominato Stadio del Baseball "Pirati" in Rimini, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'atto con il quale il Comune di Rimini, nella sua veste di concessionario del predetto impianto, ha risolto la anticipatamente la sub-concessione per inadempimento da parte della sub-concessionaria dell'obbligo, convenzionalmente pattuito, di compartecipazione alle spese per le utenze elettriche, idriche e di riscaldamento del complesso demaniale, ha ritenuta fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa del Comune resistente.

Al riguardo, ha infatti evidenziato il primo giudice che la sub-concessione risolta dal Comune è comunque scaduta in data 31 dicembre 2024.

Nessuna ulteriore utilità ricaverebbe dunque la ricorrente dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto, tanto più che nelle more la risoluzione è stata sospesa con provvedimento monocratico presidenziale, sicché la ricorrente ha conservato il godimento dell'impianto sino alla naturale scadenza della sub-concessione.

Per tali ragioni, il giudice di prime cure ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, cod. proc. amm..

Ai fini della soccombenza virtuale, la sentenza impugnata ha altresì considerato:

(a) che nelle plurime istanze di pagamento inviate dal Comune alla sub-concessionaria è richiamata la norma della Convenzione che prevede la risoluzione del contratto in caso di inadempimento dell'obbligo di compartecipazione alle spese per le utenze dell'impianto;

(b) che la sentenza n. 686/2023 dello stesso Tribunale Amministrativo Regionale non si è in alcun modo pronunciata sul debito posto alla base del provvedimento di risoluzione impugnato;

(c) che le ingiunzioni di pagamento inviate dall'Amministrazione creditrice non risultano mai essere state impugnate dall'Associazione Sportiva debitrice;

(d) che la gravità dell'inadempimento, di quasi euro 150.000,000 alla data del 31 maggio 2024, era già stata valutata *ex ante* in sede convenzionale.

Avverso la sentenza impugnata in data 7 marzo 2025 è stato depositato ricorso in appello.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini.

In data 5 e 16 giugno 2026 ha depositato rispettivamente memoria e memoria di replica la parte appellata.

In data 6 e 16 giugno 2026 ha depositato rispettivamente memoria e memoria di replica la parte appellante.

All'udienza pubblica del 7 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In sede di appello, sono stati dedotti due motivi.

Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta tra comune di Rimini e ASD Rimini Baseball in data 3 ottobre 2010, la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., la violazione dell'art. 1455 c.c., la violazione dell'art. 2697 c.c., il difetto del presupposto e l'illogicità manifesta.

Argomenta al riguardo l'appellante che il TAR non si sarebbe avveduto che le pretese economiche avanzate dal Comune di Rimini, che hanno determinato la risoluzione della Convenzione del 2010, erano sempre state contestate dall'appellante stessa.

Le somme pretese dall'Amministrazione Comunale non sarebbero, per l'appellante, comunque dovute, essendo state in tesi determinate in maniera generica e in assenza del dovuto onere probatorio circa gli importi richiesti.

In altri termini, non sarebbe provato alcun inadempimento convenzionale della ASD Rimini Baseball, che avrebbe, come detto, contestato le richieste comunali, che non

sarebbero state in linea né con le disposizioni della Convenzione stessa, né con le tariffe di mercato.

Il Comune, poi, secondo l'appellante, non avrebbe fornito la prova del proprio presunto credito che avrebbe legittimato la decisione di risolvere la Convenzione de qua.

Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 6, commi 2 e 3 della Convenzione del 3 dicembre 2020, la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., la violazione dell'art. 1455 c.c., la violazione dell'art. 2697 c.c., difetto del presupposto e illogicità manifesta.

Ribadisce al riguardo l'appellante che il TAR non si sarebbe avveduto che la ASD Rimini Baseball avrebbe sempre contestato le pretese economiche del Comune di Rimini in tema di utenze di luce, acqua e gas.

Il *modus operandi* dell'amministrazione, per l'appellante, sarebbe palesemente illogico, considerando che difetterebbe la prova di inadempimento della odierna appellante, la quale avendo contestato anche nel giudizio RG. 206/2023 le pretese comunali, non si è mai vista notificare gli atti che avrebbero potuto legittimare la richiesta del Comune di Rimini.

Secondo l'appellante, il Comune non avrebbe mai depositato né nel giudizio del 2023 né in quello del 2024 i pagamenti effettuati alle società somministratrici, né tantomeno i contratti delle utenze, dai quali evincere le tariffe che sarebbero state applicate.

L'appellante contesta che si possa vedere accollare un pagamento senza avere diritto a conoscere le modalità di calcolo effettuato sui dati forniti dalle singole società di somministrazione.

L'appello è infondato.

Osserva il Collegio, preliminarmente, che i due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro evidente connessione logica e giuridica.

Tanto premesso, ritiene il Collegio esente da censure quanto rilevato dal primo giudice in relazione alla fondatezza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa del Comune resistente, in ragione del fatto che la sub-concessione risolta dal Comune risulta comunque scaduta in data 31 dicembre 2024 e della conseguente circostanza che nessuna ulteriore utilità avrebbe potuto ricavare l'originaria ricorrente, odierna appellante, dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto, tanto più che nelle more la risoluzione è stata sospesa con provvedimento monocratico presidenziale, sicché la A.S.D. Rimini Baseball ha conservato il godimento dell'impianto sino alla naturale scadenza della sub-concessione.

In tal senso, appare altresì fondata l'eccezione formulata in questa sede di appello dal Comune resistente che correttamente evidenzia come i motivi di appello non contestino tale statuizione di improcedibilità, passata in giudicato in quanto non impugnata, bensì esclusivamente i capi della sentenza relativi alla soccombenza virtuale.

Ciò posto, l'esame nel merito dei due motivi di appello, relativi ai richiamati profili, non evidenzia profili di fondatezza.

In primo luogo, va osservato che dagli atti di causa emerge in modo inequivocabile l'esistenza di un grave inadempimento in capo all'appellante che, diversamente da quanto argomentato nei motivi di appello, risulta documentato *per tabulas* - già nel procedimento di primo grado - essere stata destinataria di ripetute richieste, regolarmente notificate, rimaste inevase e non contestate, con specifica violazione delle norme convenzionali che imponevano il versamento quale contributo degli oneri relativi alle utenze e la conseguenza, pure prevista dalla relativa Convenzione, della risoluzione della stessa.

Pertanto, non trova alcun riscontro quanto argomentato in sede di appello, bensì risulta evidenza contraria, relativamente all'asserita contestazione da parte dell'appellante

delle somme dovute, alla dedotta genericità delle richieste – invece puntuali e circostanziate – alla, in tesi, mancata prova del credito, agevolmente desumibile dalla documentazione resa a supporto delle numerose e reiterate intimazioni all'adempimento delle relative obbligazioni.

In ogni caso, rileva la circostanza che a fronte della notifica delle numerose intimazioni ad adempiere l'appellante avrebbe potuto instaurare un contraddittorio con l'amministrazione odierna appellata, per far eventualmente valere richieste di chiarimenti o integrazioni istruttorie ovvero opposizioni, che non risulta provato, fino alla data di risoluzione della Convenzione, in alcun modo essere stato azionato.

L'appello, pertanto, va respinto, configurandosi, in disparte l'intervenuta scadenza naturale della Convenzione alla data del 31 dicembre 2024, la piena legittimità dell'operato del Comune appellato nell'applicazione delle disposizioni convenzionali che hanno conclusivamente determinato la decadenza dell'appellante.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantificate in euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere, Estensore

Michele Tecchia, Consigliere

L'ESTENSORE

Marco Valentini

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO